

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 0915070671 – 3342889576

fax 0916197732 vittorio.fiasconaro@gmail.com

p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it

Ecc.mo Tar Palermo

Ric. n. 1338/2013

Ricorso per terzi motivi aggiunti

della società **Albatros Immobiliare srl** con sede in Bagheria via Greco 5 (C.F. 04765900826) in persona del legale rappresentante *pro tempore* l'Amministratore Unico sig. Altavilla Salvatore nato il 13 06 1957 a Bagheria (C.F. LTVSVT 57H13 A546B), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Fiasconaro del Foro di Palermo (C.F. FSCVTR68E02G273U) giusta mandato in calce al ricorso principale, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gregorio Fiasconaro in Palermo, via Goethe 1 (fax 0916197732 p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it)

contro

- **Assessorato Regionale Attività Produttive** in persona dell'Assessore *pro tempore* (C.F. 80012000826)

- **Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Catania, Corso Italia, 104 - 95129 Catania (C. F. 00239850878)

e nei confronti dei controinteressati

–**Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas** con sede in Catania via Gisira 40 (C.F. 04819140874) in persona del legale rappresentante Criscione Giorgio C.F. CRSGRG61L17H163I (controinteressato)

–**Fortuna srl** con sede in Gravina di Catania via G. Simili 74 (C.F. 04232030876) in persona del legale rappresentante Partescano Raffaele C.F. PRTRFL72M01C351W (controinteressato)

–**S.I.A.S.E. SOCIETA' IMMOBILIARE ALBERGHIERA SANT'ELIA SPA** con sede in Santa Flavia, Via Litoranea Mongerbino n.18 (C.F. 00164270829) in persona del legale rappresentante Calogero Forello (controinteressata)

per l'annullamento

–della nota prot. 19540 del 30 06 2014 emessa dal Crias e comunicata in data 30 06 2014 via p.e.c. con la quale é stata disposta l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei progetti ammessi alle agevolazioni attribuzione di 10 punti alla ricorrente a causa della ritenuta carenza

FATTO

La società ricorrente ha partecipato al bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 (approvato con DECRETO 20 gennaio 2011 emesso dall'Assessorato Regionale Attività Produttive pubbl. in Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 6 del 4-2-2011). Si é classificata al n. 193 della graduatoria finale con punti 62, in posizione non utile per l'agevolazione. L'ultima posizione rientrante nella concessione di agevolazione totale é la 97 (occupata dalla controinteressata Fortuna srl) e l'ultima posizione rientrante nella concessione di agevolazione parziale é la 111 (occupata dalla controinteressata Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas). Espletato un accesso agli atti, la ricorrente si é resa conto che non le sono stati attribuiti n. 10 punti, per la asserita carenza del requisito della

portualità turistica in capo al Comune di Bagheria (sede della iniziativa progettuale). Con l'attribuzione di tale punteggio la ricorrente verrebbe a collocarsi alla posizione n. 38, in posizione utile per l'agevolazione totale.

In relazione a tale vicenda é stato proposto un ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti.

A seguito poi di uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente, il Crias e il Comune di Bagheria, in data 30 06 2014 il Crias ha comunicato l'esclusione dalla procedura in quanto la ditta ricorrente avrebbe ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione delle opere con Scia del 18 03 2014, e dunque tardivamente rispetto al termine fissato dal bando originario (art. 8).

La motivazione é però errata. La ditta ricorrente aveva inoltrato la Scia al Comune di Bagheria in data 30 06 2011 con prot. n. 53999, e dunque nel rispetto dei termini del bando.

Tale circostanza (risultante espressamente nella documentazione allegata alla istanza di partecipazione, cui era stata allegata copia integrale della stessa munita degli estremi di protocollazione) non é stata compresa e/o attenzionata dal Crias che invece ha fatto riferimento ad una Scia successiva, presentata dal ricorrente a fini meramente cautelativi.

Il provvedimento impugnato é dunque illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione del bando – Motivazione errata

La motivazione é errata ed é frutto di un travisamento dei fatti e di una errata lettura dei documenti istruttori.

La ditta ricorrente aveva allegato all'istanza di partecipazione copia integrale della Scia presentata il 30 06 2011 al Comune di Bagheria, con l'indicazione degli estremi di protocollazione. Dunque il Crias aveva a disposizione il documento attestante il rispetto delle prescrizioni del bando in ordine alla prova che il progetto dei lavori fosse assistito dalle necessarie autorizzazioni amministrative.

Non solo: in virtù di quanto disposto dall'art. 19 della L. 241/1990 nel testo vigente all'epoca dei fatti “L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. “.

Questa difesa non sa se il Crias ha provveduto a richiedere al Comune di Bagheria notizie e informazioni in ordine a tale pratica edilizia, ma il ricorrente può con certezza dichiarare che nessun provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività é mai pervenuto.

Il Crias, invece di verificare tale circostanza, ha appuntato la propria attenzione su una Scia che la ditta ricorrente ha (in realtà superfluamente) presentato nel marzo 2014; e ciò nel presupposto (erroneo) che non fosse efficace la Scia del 30 06 2011. Ma ciò é irrilevante rispetto alla oggettiva ricostruzione dei fatti e dei passaggi procedurali.

Peraltro il ricorrente ha successivamente scoperto che il Crias in data 19 03 2013 con lettera prot. n. 7724 aveva chiesto notizie al Comune di Bagheria in ordine alla esistenza o meno di provvedimenti repressivi in ordine alla Scia in oggetto. Probabilmente il Comune non ha mai riscontrato tale istanza; ma non può certo rispondere di ciò la ditta ricorrente. E d'altronde il Crias non poteva basare alcuna

deduzione su una mancata risposta. Così come non poteva basare il rigetto su una Scia successivamente effettuata dalla ditta ricorrente.
Quanto esposto dimostra la illegittimità dell'atto impugnato.

* * * * *

In conclusione, si chiede che il presente ricorso venga accolto.
Con vittoria di spese e compensi.

In ordine al contributo unificato, si tratta di un ricorso ordinario per motivi aggiunti per il quale l'imposta ammonta ad Euro 650.

Si produrranno gli atti citati.

Avv. Vittorio Fiasconaro

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'Ufficio Notifiche del Tribunale di Palermo, su istanza dell'avv. Vittorio Fiasconaro, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso a

1. **Assessorato Regionale Attività Produttive** in persona dell'Assessore pro tempore dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, via De Gasperi 81

2. **Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Catania, Corso Italia, 104 - 95129 Catania (C. F. 00239850878) e ciò tramite spedizione con plico postale raccomandato

3. **Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas** in persona del legale rappresentante pro tempore presso la propria sede in Catania via Gisira 40 (C.F. 04819140874), e ciò tramite spedizione con plico postale raccomandato

4. **Fortuna srl** in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to (rappresentato dagli avv.ti Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore) **presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo, via Nunzio Morello 40**, Palermo come da elezione di domicilio effettuata nel giudizio e ciò tramite

5. **S.I.A.S.E. SOCIETA' IMMOBILIARE ALBERGHIERA SANT'ELIA SPA** in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale sita in **Santa Flavia, via Litoranea Mongerbino 18, cap 90017** e ciò tramite spedizione con plico raccomandato

6. **Calogero Forello** (C.F. FRLCGR46R04A202G) n.q. di legale rappresentante della S.I.A.S.E. SOCIETA' IMMOBILIARE ALBERGHIERA SANT'ELIA SPA, presso l'indirizzo di residenza dello stesso in **Palermo, viale Francesco Scaduto 2/d**